



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

*Spett.le Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia
Corso di Porta Vittoria 27
20122 Milano*

Milano, 8 giugno 2018

Osservazioni DCO 289/2018/R/com “Armonizzazione e semplificazione delle schede di confrontabilità per i clienti finali domestici del codice di condotta commerciale”

Comprendiamo l'intento alla base dello sforzo che si sta compiendo per armonizzare le informazioni reperibili sulle schede di confrontabilità previste dal Codice di Condotta Commerciale con quelle reperibili sul Portale Offerte che sarà prossimamente operativo. Tuttavia se è ipotizzabile, in via teorica, che una tale armonizzazione possa recare dei benefici al cliente in termini di maggiore trasparenza e semplificazione delle informazioni, non siamo certi che questo possa tradursi in un risultato concreto che controbilanci effettivamente l'impegno non indifferente che verrebbe così di fatto richiesto ai venditori per modificare le schede di confrontabilità già attualmente in uso.

Più in particolare, desidereremmo in tal senso segnalare come:

- non sarà mai possibile un completo allineamento tra le stime prodotte dal Portale e quelle presenti nelle Schede (diversa rappresentazione di tasse e imposte, calcolo eseguito su profilo di consumo standard vs dati di consumo effettivi, ecc.);
- data la prevista rimozione dei regimi tutelati già fissata per 1° luglio 2019, le proposte del DCO comporterebbero l'implementazione di significative modifiche ai sistemi a valere però solo per un limitato lasso di tempo.

Riterremmo pertanto che sarebbe più opportuno ed efficiente per il sistema nel suo complesso evitare di intervenire sulle attuali schede, concentrando invece semmai l'attenzione sull'analisi di una loro possibile evoluzione una volta che saranno definitivamente superati i regimi di tutela.

Rileveremmo inoltre come nel DCO non sembrerebbe esserci alcun riferimento ai servizi aggiuntivi alle forniture: riterremmo invece che nell'ottica di un sano sviluppo del mercato libero il cliente dovrebbe ricevere informazioni anche su tali servizi, poiché essi rappresentano un importante valore aggiunto alle offerte e una caratterizzazione propria di questo mercato.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Pertanto sia il Portale Offerte che le schede di confrontabilità, nella loro futura e auspicata evoluzione come strumenti informativi e non più comparativi, dovrebbero consentire di dare adeguato rilievo a questa caratteristica che distingue il mercato libero dal mercato regolato o dalle offerte PLACET.

Dare un adeguato risalto alle informazioni sui servizi aggiuntivi permetterebbe di rendere i clienti finali maggiormente consapevoli delle potenzialità offerte dal mercato libero. Un cliente che decidesse di attribuire valore alla sola componente di prezzo troverebbe comunque già ampio riscontro nell'ambito delle offerte PLACET. Sarebbe in tal senso utile avviare un confronto specifico con tutti i soggetti coinvolti al fine di individuare gli strumenti più adeguati per evitare che le offerte "integrate" risultino penalizzate in termini di esposizione nell'ambito degli strumenti di comparazione normativamente definiti. Il cliente che scelga una fornitura del mercato libero infatti potrebbe e dovrebbe scegliere un'offerta anziché un'altra anche in base ad altri valori, come ad esempio i sopra citati servizi aggiuntivi offerti dal venditore che lo contraddistinguono e differenziano dagli altri operatori.

Riportiamo di seguito le nostre osservazioni di dettaglio a evidenza delle possibili criticità che farebbero seguito alla modifica delle schede nei termini proposti dal DCO.

Q1. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità per l'armonizzazione dei contenuti delle schede di confrontabilità con quelli del Portale Offerte? Se no, per quale motivo?

Condividiamo gli orientamenti espressi con riferimento alla rappresentazione delle tasse e imposte, data la difficoltà di inglobarli in uno strumento statico come le schede, e degli sconti. Con riferimento ai criteri di stima della spesa annua, sebbene si riconosca l'utilità di adottare lo stesso criterio sia nelle schede di confrontabilità che nel Portale Offerte, ravvisiamo forti criticità.

Il Regolamento del Portale Offerte affida infatti ad Acquirente Unico l'incarico di individuare in tutti i casi i valori forward da utilizzare per il calcolo della stima della spesa (art. 17); il presente DCO propone a sua volta che i venditori adottino per le schede di confrontabilità gli stessi criteri di cui all'art. 17 del Regolamento: questa previsione porrebbe tuttavia una serie di criticità di seguito evidenziate:

1. Per le offerte PLACET AU non ha finora individuato né la primaria agenzia di rilevazione dei prezzi da adottare come riferimento per le offerte di energia elettrica (come previsto dall'art. 17.3 del Regolamento del Portale Offerte) né l'arco temporale entro cui effettuare la media aritmetica delle quotazioni forward trimestrali (l'art. 17.1 del Regolamento del Portale si limita a fare riferimento alla media aritmetica delle quotazioni forward rilevate in un arco temporale significativo del mese antecedente quello di consultazione del Portale). Di conseguenza, in assenza di indicazioni precise sulle quotazioni da adottare, il rischio è



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

che gli operatori riportino nelle proprie schede di confrontabilità un valore di stima della spesa annua non coerente né con quello che verrà pubblicato sul Portale, né con quello adottato dagli altri operatori di mercato;

2. Per le offerte diverse dalle PLACET i venditori verrebbero incaricati di scegliere i riferimenti delle quotazioni forward delle proprie offerte, mentre all'art. 17.3 del Regolamento del Portale è previsto che in tali casi debba essere AU a individuare le quotazioni da adottare. In questo caso, oltre al rischio di incoerenza tra la stima della spesa annua che verrà riportata nella scheda di confrontabilità e quella che apparirà sul Portale, segnaliamo la criticità legata al fatto che i venditori di norma non hanno la licenza per diffondere i valori degli indici (ad esempio PUN, PSV, TTF), in quanto le licenze in possesso delle società di vendita permettono l'uso di tali valori ai soli fini della fatturazione. Le elaborazioni delle quotazioni forward degli indici costituiscono inoltre una *intellectual property* aziendale sulla base delle quali gli operatori compiono anche le proprie scelte strategiche.

Di conseguenza, qualora si intenda mantenere la proposta che gli operatori eseguano la stima della spesa annua con le modalità illustrate nel DCO e al fine di consentire loro di riportare nelle proprie schede di confrontabilità un valore di stima della spesa annua coerente con quello che verrà pubblicato sul Portale e confrontabile con quello adottato dai loro concorrenti, **riteniamo indispensabile (sia per le offerte PLACET, che per tutte le altre tipologie di offerte) che AU fornisca una fonte ufficiale (ad esempio sul sito web di AU stesso o dell'ARERA) per i valori delle quotazioni forward che gli operatori dovranno prendere a riferimento per le proprie schede di confrontabilità, con l'indicazione dell'arco temporale in cui effettuare il calcolo e della frequenza di aggiornamento, prevedendo al contempo la conservazione della serie storica dei dati.**

L'utilizzo della funzionalità del Portale che dovrebbe consentire ai venditori di visualizzare la stima della spesa annua associata all'offerta prima della sua pubblicazione rappresenta un utile strumento di verifica, ma non può a nostro avviso rappresentare l'unico riferimento per la compilazione delle schede di confrontabilità da parte degli operatori; in ogni caso tale strumento dovrà prevedere chiara indicazione delle quotazioni forward adottate per la stima.

Segnaliamo infine un'ulteriore criticità: nelle schede di confrontabilità le fasce di consumo sono fisse e standard, mentre non è chiaro se nel Portale Offerte il calcolo della spesa sarà realizzato in base al dato di consumo inserito dal cliente. Facciamo presente, così come già evidenziato anche nelle osservazioni generali, che qualora il cliente inserisse il proprio dato di consumo, qualunque accorgimento di armonizzazione sarebbe vano poiché i valori non potrebbero mai corrispondere.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Q2. Si condividono gli orientamenti per la semplificazione delle schede e per il miglioramento della loro chiarezza? Se no, per quali ragioni?

Non condividiamo la proposta di rappresentare nella scheda relativa all'energia elettrica il solo "profilo tipo" ai fini della comparazione della spesa annua, eliminando dalla rappresentazione gli ulteriori due profili attualmente previsti dal Codice di Condotta Commerciale ("profilo spostato su fasce non di punta" e "profilo spostato sulla fascia di punta"). Il **"profilo tipo" proposto non appare infatti adeguato a rappresentare correttamente i risparmi di spesa che il cliente può conseguire rispetto al servizio di tutela sottoscrivendo offerte normalmente commercializzate dai venditori e destinate a una sempre maggiore diffusione grazie allo sviluppo dei sistemi smart meter 2G, quali le offerte con strutture biorarie e le offerte rivolte ai prosumer.**

Non divideremmo inoltre l'aggiunta sulla scheda dedicata all'energia elettrica delle colonne C e D: riteniamo infatti che il fac-simile proposto non prenda in considerazione la possibilità (peraltro già attuata da diversi soggetti) che un operatore compari sulla medesima scheda di energia elettrica sia l'opzione monoraria che quella bioraria di una stessa offerta. In questo caso, i calcoli della minore spesa (C) e della variazione percentuale (D) dovrebbero avvenire comparando il prezzo di maggior tutela sia con l'opzione monoraria che con quella bioraria, dando luogo a una duplicazione delle colonne. Riteniamo invece di più semplice comprensione anche per il cliente ridurre al minimo il numero dei numeri da confrontare, prevedendo solo le colonne riportanti la spesa con l'evidenziazione grafica (ad esempio in grassetto) dell'opzione più conveniente.

Riterremo infine che ai fini di una razionalizzazione e di una maggiore immediatezza nella comprensione delle informazioni contenute nella scheda si potrebbe procedere all'individuazione di un numero inferiore di livelli di consumo per i due settori, escludendo quelli meno rappresentativi.

Q4. Considerando gli orientamenti internazionali illustrati, si ritiene opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità valutando la possibilità di rendere le schede puramente informative, senza la presenza di confronti, ferma restando la necessità di illustrare una stima della spesa annua per l'offerta presentata? Se no, per quale motivo?

Q5. Nel caso in cui si decidesse di confermare lo strumento delle schede di confrontabilità, quali forme di comparazione si suggerisce di adottare una volta superato il regime di tutela?

Riterremo opportuno superare la disciplina delle schede di confrontabilità rendendo le **schede puramente informative**, soprattutto in previsione del superamento dei regimi di



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

tutela. La regolazione infatti già prevede altri strumenti finalizzati a consentire al cliente il confronto trasparente e neutrale della stima della spesa annua associata alle diverse offerte presenti sul mercato, in particolare attraverso il Portale Offerte che sarà prossimamente operativo.

In tal senso si potrebbe pensare di trasmettere al cliente, come scheda informativa, un estratto del Portale relativo all'offerta caricata dal venditore: ciò garantirebbe un'armonizzazione nella presentazione delle informazioni sulle offerte facilitandone la comparabilità e farebbe conoscere il Portale a una platea più ampia di clienti, evidenziando il fatto che è lì che la vera comparazione può e deve essere fatta.

Facciamo infine presente che a nostro avviso l'evoluzione delle schede e in generale della disciplina relativa alle informazioni precontrattuali dovrebbe andare nella direzione di fissare solo principi generali, consentendo al singolo venditore di decidere format e contenuti dell'informazione fornita al fine di stimolare l'ingaggio e la conoscenza del consumatore finale. Questo è ciò che sta avvenendo anche in paesi in cui la completa liberalizzazione del mercato finale dell'energia ha già avuto luogo, come la Gran Bretagna, dove molte delle misure anche descritte nel presente DCO sono attualmente poste in discussione da una consultazione di OFGEM che ne propone il superamento¹.

Coglieremmo inoltre l'occasione per evidenziare come alcuni degli strumenti rilevati nell'ambito della ricognizione effettuata appaiano fuorvianti. Con riferimento al calcolatore del risparmio segnaliamo come informazioni generiche quali quelle richieste in input non siano sufficienti a individuare la corretta valorizzazione dei consumi annui del cliente finale né la loro ripartizione nel tempo. Facciamo inoltre presente che lo strumento escluderebbe dall'analisi l'eventuale offerta in essere non presente nel Portale (in quanto "non generalizzata" o non più disponibile nel paniere di offerte stipulabili), bensì potenzialmente più vantaggiosa per il cliente. Come già illustrato, infine, lo strumento sarebbe lacunoso nell'individuare eventuali servizi aggiuntivi automaticamente inclusi nell'offerta.

Q6. Si condividono gli orientamenti dell'Autorità relativi alla tempistica di attuazione? Se no, per quale motivo.

Qualora si intendesse comunque procedere con la modifica temporanea delle schede, nonostante le varie criticità sopra evidenziate e tenuto conto degli oneri operativi che ricadranno sugli operatori per adeguarsi alle modifiche previste sia con riguardo ai criteri di

¹ OFGEM Public consultation: Domestic supplier-customer communications rulebook reforms - https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2018/05/policy_consultation_-_domestic_supplier-customer_communications_rulebook_reforms.pdf



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

stima della spesa annua che ai modelli di scheda, riteniamo opportuno prevedere tempistiche più ampie rispetto a quelle proposte. Segnaleremmo peraltro che prevedendo una partenza “sfasata” per l’utilizzo dei nuovi criteri di stima per le offerte di tutela rispetto a quelle del mercato libero, tra luglio e settembre 2018 si avrebbe il caso in cui sulla medesima scheda la stima della spesa dei servizi di tutela verrebbe effettuata con il nuovo algoritmo e quindi comparata con la spesa annua delle offerte di mercato libero (diverse dalle PLACET) stimata in base all’algoritmo attualmente utilizzato, generando un’evidente distorsione del confronto.

Per coerenza suggeriamo inoltre di adeguare le tempistiche di entrata in operatività del Portale Offerte previste dalla Delibera 51/2018/R/com, in modo da evitare che i due strumenti forniscano ai clienti finali, almeno in una fase iniziale, informazioni discordanti.

Resta ferma la validità delle schede di confrontabilità già predisposte e stampate per offerte con scadenza successiva a quella che sarà stabilita da ARERA per l’entrata in vigore dei nuovi criteri di stima della spesa annua e dei nuovi modelli di scheda.

Con riferimento poi alla proposta di prevedere che, a partire dal 1° luglio 2018, i venditori non debbano fornire al cliente finale la scheda di confrontabilità per le offerte non generalizzate escluse dalla pubblicazione sul Portale Offerte, faremmo presente che l’Autorità non avrebbe ancora completato la **definizione del perimetro delle offerte che dovranno essere caricate sul Portale**, avendo rimandato la questione a un successivo provvedimento. Tra le tipologie di offerte su cui l’Autorità si è riservata di effettuare ulteriori valutazioni rientrano tipologie particolarmente diffuse sul mercato, quali le offerte di win-back, le offerte rivolte a clienti di uno specifico partner commerciale e le offerte rivolte ai prosumer. Per queste offerte non è quindi chiaro se a partire dal 1° luglio prossimo i venditori saranno tenuti o meno a fornire al cliente la scheda di confrontabilità. **Chiederemmo quindi di fornirci al più presto su tale aspetto indicazioni precise, che saranno in ogni caso indispensabili per il corretto popolamento delle offerte sul Portale a partire dal settembre 2018.**

Restando comunque come sempre a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento ed approfondimento in tema, rinnoviamo tutti i nostri migliori saluti.